



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 30/27 DEL 16.6.2015

Oggetto: **Autorizzazione alla Concessione Mineraria per la coltivazione di feldspati, caolino, argille smettiche e minerali accessori denominata “Laccheddu” in comune di Mores. Proponente: Ditta Eredi Mario Seu di Marco Seu & C. s.a.s. – D.Lgs. n. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Eredi Mario Seu di Marco Seu & C. s.a.s. ha presentato a luglio 2012 e regolarizzato a settembre 2013, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'intervento denominato “Autorizzazione alla Concessione Mineraria per la coltivazione di feldspati, caolino, argille smettiche e minerali accessori denominata ‘Laccheddu’ in comune di Mores” ascrivibile al punto 19 dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 “Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443”.

La proposta progettuale è relativa a un'attività mineraria della durata di quindici anni finalizzata all'estrazione di 250.000 m³ di sabbie feldspatiche in comune di Mores (SS), località “Laccheddu”. L'area richiesta in concessione ha una superficie pari a 492 ettari, in parte ricadente all'interno della ZPS ITB 013048 “Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri” (di seguito ZPS); l'area effettivamente interessata dai lavori ha una superficie di 5,25 ettari e si trova all'esterno della ZPS, essendo da questa separata dalla strada comunale Mores-Ardara. In tale area sono state condotte attività di ricerca mineraria che hanno consentito di stimare le riserve utili del giacimento (pari a circa 700.000 m³) e stabilire, a seguito di analisi chimiche e mineralogiche, che il materiale estratto è idoneo ad essere utilizzato come materia prima nell'industria ceramica.

Il progetto prevede una coltivazione con metodo a gradoni aventi altezza media di 3 metri, larghezza minima di 8 metri e angolo di scarpata di circa 45°, utilizzando esclusivamente mezzi meccanici per l'abbattimento. La coltivazione avrà inizio nella parte sud dell'area in oggetto, nella quale, già a partire dal secondo anno si recupererà la porzione più elevata altimetricamente (costone sud) e proseguirà, dal quinto anno, nella parte nord, provvedendo contestualmente al completamento delle operazioni di recupero dell'area meridionale. In tutte le aree interessate dagli



scavi lo strato superficiale di terreno vegetale verrà asportato e disposto in cumuli dell'altezza di 1 metro, mentre non è prevista la realizzazione di discariche minerarie per via del ridotto rapporto sterile/minerale. Le acque meteoriche provenienti dall'esterno del cantiere verranno deviate con canali di guardia e le acque interne verranno convogliate in una vasca di decantazione prima dello scarico.

Tutto il materiale asportato verrà inviato presso un impianto di lavaggio e selezione granulometrica, situato al di fuori dei limiti della concessione, nel quale si otterrà la separazione dei materiali di 1° categoria (sabbie feldspatiche) da quelli di 2° categoria (sabbie quarzose e residui limo-argillosi). Il progetto prevede che una parte dei materiali di seconda categoria, stimata in 5.000 m³, venga utilizzata per il recupero morfologico dei luoghi. Al termine dei lavori, dopo il recupero delle aree residuali, il sito assumerà una nuova configurazione morfologica, caratterizzata dalla presenza di un compluvio nella parte a nord. Il recupero ambientale è finalizzato a restituire l'area agli usi attuali (pascolo) e prevede la semina di graminacee e la piantumazione di querce da sughero disposte in gruppi isolati posizionati casualmente.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che, data la particolare natura del giacimento minerario, costituito da una commistione di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, come classificati dal R.D. n. 1443/1927, il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), a ottobre 2012, ha richiesto, preliminarmente all'avvio del procedimento, un parere al competente Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria, in merito agli aspetti legati al regime giuridico (cava o concessione mineraria) da applicarsi alla fattispecie in esame, stante quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 27/16 del 13.5.2008. Relativamente a tale aspetto, il citato Servizio, con nota del 21 gennaio 2013, ha suggerito alla Ditta proponente di perfezionare l'istanza di rilascio del titolo minerario "chiedendo contestualmente alla concessione prevista per minerali di 1° categoria, anche l'autorizzazione per la coltivazione dei minerali di 2° categoria, quale possibile sottoprodotto, limitatamente ai volumi eccedenti quelli necessari per la realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale". Inoltre, preso atto dell'esigenza di gestire anche minerali di 2° categoria e considerato l'interessamento delle aree richieste in concessione con la ZPS, si sono resi necessari approfondimenti sulla coerenza dell'intervento proposto con quanto prescritto all'art. 5, lettera n, del D.M. del 17 ottobre 2007 e s.m.i.

In relazione all'iter amministrativo, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 23 settembre 2013, in seguito alla regolarizzazione dell'istanza con il completamento della



documentazione prescritta e alle pubblicazioni di rito, a seguito delle quali non sono pervenute osservazioni.

Ricorda che in data 4 dicembre 2013 si è tenuta, a Mores, la presentazione pubblica dello Studio di impatto ambientale e del progetto. All'incontro, erano presenti, oltre ai rappresentanti del Servizio SAVI e al titolare e ai progettisti della Ditta proponente, il Sindaco del Comune di Mores che ha rappresentato punti di non coerenza dell'intervento sotto il profilo urbanistico, evidenziando, inoltre, le difficoltà correlate alle attività di vigilanza e controllo sulle attività minerarie interessanti il territorio comunale. Successivamente, in data 6 marzo 2014, presso la sede dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si è tenuta la conferenza istruttoria, cui hanno partecipato, oltre ai funzionari del Servizio SAVI e ai rappresentanti della Ditta proponente, il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale, il Servizio tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia–Tempio e del Comune di Mores. Nel corso della conferenza sono stati discussi e chiariti diversi aspetti inerenti alla compatibilità urbanistica, nonché esaminati elementi di natura prettamente tecnica relativi al progetto di coltivazione e recupero ambientale. In merito agli aspetti paesaggistici, il rappresentante del Servizio tutela paesaggistica ha richiamato un attestato di non sussistenza vincoli rilasciato nel luglio 2012. Per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale, non sono stati rilevati impatti significativi né sugli habitat né sulle specie animali della ZPS. Inoltre, è stata data lettura delle seguenti note:

- prot. n. 2395 del 5.3.2014 del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione Alluvioni della D.G. Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nella quale si dichiara che l'intervento non ricade in aree a pericolosità idrogeologica di cui alle N.A. del P.A.I.;
- prot. n. 15275 del 5.3.2014 del Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA, con la quale si comunica che per il progetto in esame non occorrono provvedimenti amministrativi del Servizio in quanto non sono interessate aree vincolate idrogeologicamente ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e non è previsto l'abbattimento di piante di sughera;
- prot. n. 2013/29011 del 29.10.2013 dell'ARPAS, con la quale l'Agenzia comunica osservazioni relativamente ad aspetti idrologici e idrogeologici evidenziando la necessità di approfondimenti.

La conferenza si è conclusa con una richiesta di integrazioni documentali, formalizzata con nota prot. n. 12593 del 10.6.2014, che la Società ha trasmesso nei mesi di ottobre e novembre 2014, dopo aver richiesto una proroga dei tempi di consegna. In data 30.4.2015 la Società ha trasmesso



una nota di chiarimenti relativa agli interventi di rinaturalizzazione con allegato l'aggiornamento dei costi di ripristino ambientale.

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, della documentazione depositata, come integrata a novembre 2014 e da ultimo ad aprile 2015, delle comunicazioni degli Enti coinvolti, considerato che la documentazione risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto di coltivazione e recupero, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. per effetto del DM del 17 ottobre 2007, come modificato dal DM 22 gennaio 2009, tutti gli interventi, compresi i sondaggi che si prevede di effettuare nel primo anno di attività, dovranno mantenersi al di fuori della ZPS;
2. prima dell'avvio dei lavori di coltivazione, come previsto nella relazione tecnica di aggiornamento datata ottobre 2014, dovrà essere realizzata una quinta di mascheramento visivo lungo il confine con la strada Mores-Ardara, mediante l'impianto di specie arboree autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
3. in fase di preparazione delle aree di scavo:
 - a. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale e gli sterili dovranno essere asportati avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
 - b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
4. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;



- b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
 - c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l'inumidimento periodico delle superfici, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
 - e. mantenere in perfetta efficienza e pulizia la viabilità che conduce all'area estrattiva;
5. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali, coerentemente con quanto indicato negli elaborati progettuali. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
6. i lavori di coltivazione dovranno essere sempre mantenuti al di sopra del livello della falda, rispettando sempre un franco di almeno 1 metro. Eventuali intercettazioni delle acque sotterranee durante la coltivazione e nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo degli effetti ambientali, che dovranno prevedere anche misurazioni del livello piezometrico, dovranno essere immediatamente segnalate agli Enti di controllo per i provvedimenti di competenza;
7. in riferimento agli interventi di recupero:
- a. il recupero dei luoghi dovrà essere realizzato contestualmente al procedere dell'attività estrattiva, come previsto nel progetto rimodulato a novembre 2014; in caso di mancato riscontro locale delle previsioni progettuali sull'effettiva risposta del giacimento, i vuoti dovranno essere immediatamente ricoperti con lo stesso materiale rimosso e le relative aree dovranno essere rimodellate e armonizzate con quelle circostanti;
 - b. considerato che per il recupero morfologico il progetto prevede l'utilizzo di materiale proveniente dall'impianto di lavaggio e selezione granulometrica, dovrà essere accertata l'idoneità di tale materiale agli usi previsti e la compatibilità con i caratteri pedologici del sito;



- c. prima dell'impianto delle specie vegetali dovrà essere ricostruito uno strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 30 cm, provvedendo, eventualmente, a integrare i quantitativi disponibili in loco con altri di provenienza esterna di idonee caratteristiche; per l'eventuale arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del terreno, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alle norme vigenti. Gli eventuali costi aggiuntivi dovranno essere inseriti nel computo dei costi di ripristino;
- d. per gli interventi di inerbimento dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone certificate, costituite da un mix di graminacee, leguminose e composite, coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
- e. in fase di pre-affrancamento delle piantine dovranno essere assicurate tutte le necessarie cure colturali, compreso il risarcimento degli esemplari non attecchiti, fino al raggiungimento degli obiettivi del recupero;
- f. su tutte le aree rinaturalizzate dovrà essere evitato il pascolamento, per almeno due anni e, comunque, sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
- g. le attività di inerbimento e piantumazione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari;
8. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
9. il monitoraggio delle componenti ambientali dovrà essere attuato in raccordo con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente, per quanto riguarda parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni;
10. al fine di consentire il riscontro periodico delle previsioni progettuali, sia in termini di sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, nonché dell'applicazione delle presenti prescrizioni e delle misure di mitigazione, con periodicità triennale, la Società proponente dovrà trasmettere, al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni e dati, attestante lo stato dei luoghi, l'avanzamento dei lavori di coltivazione, anche in termini di volumi estratti e volumi residui e di recupero ambientale;



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, dell'intervento denominato "Autorizzazione alla Concessione Mineraria per la coltivazione di feldspati, caolino, argille smettiche e minerali accessori denominata 'Laccheddu' in comune di Mores", proposto dalla Ditta Eredi Mario Seu di Marco Seu & C. s.a.s., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Mores, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, la Provincia di Sassari, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, è pari a dieci anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci